



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 103

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 1249

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2025/0085/IT

Ritrasmissione delle osservazioni di uno Stato membro (Estonia) (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535).  
Queste osservazioni non prorogano i termini dello statu quo.

MSG: 20251249.IT

1. MSG 103 IND 2025 0085 IT IT 13-06-2025 12-05-2025 EE COMMS 5.2 13-06-2025

2. Estonia

3A. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  
Ettevõtluskeskkonna ja tööstuse osakond  
karl.stern@mkm.ee

3B. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium  
Ettevõtluskeskkonna ja tööstuse osakond  
anna-riin.meensalu@mkm.ee

4. 2025/0085/IT - SERV60 - Servizi Internet

5. articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535

6. La notifica n. 85 dell'Italia sul "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la 'Disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea ai sensi dell'art. 10-bis, comma 8, del decreto-legge n. 14'" riguarda le piattaforme tecnologiche che forniscono il servizio di intermediazione di servizi di trasporto a chiamata. Il progetto di legge mira a imporre ai fornitori di servizi di piattaforma l'obbligo di registrarsi presso il ministero italiano delle Infrastrutture e dei trasporti e di comunicare i dati sui vettori aderenti, nonché a stabilire alcuni principi e requisiti generali per le attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione dei servizi di trasporto a chiamata.

Le piattaforme online che forniscono servizi di trasporto a chiamata costituiscono un servizio della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535. L'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico stabilisce che gli Stati membri possono limitare uno specifico servizio della società dell'informazione proveniente da un altro paese dell'UE o del SEE solo se ciò è necessario per la tutela dell'ordine pubblico, della sanità pubblica, della pubblica sicurezza o dei consumatori (il cosiddetto principio del paese d'origine). Nella sentenza nella causa C-376/22, la Corte di giustizia europea ha chiarito che i provvedimenti generali e astratti che uno Stato membro intende applicare indistintamente a qualsiasi prestatore di una determinata categoria di servizi sono incompatibili con l'articolo della direttiva. La Corte ha rilevato che i provvedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul commercio elettronico possono essere applicati solo a un singolo prestatore di servizi.

Si chiede pertanto di specificare in che modo il progetto di legge italiano è conforme al principio del paese di origine, ovvero all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. A tal fine, si raccomanda di verificare se gli obiettivi generali del progetto di legge possano essere raggiunti con provvedimenti meno onerosi per i gestori di piattaforme, come l'obbligo di registrazione.

\*\*\*\*\*



**EUROPEAN COMMISSION**

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: [grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu](mailto:grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu)